

CIRCOLARE N° 16 DELL'11/12/2023

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse:

PRESTAZIONI DI SERVIZI: OBBLIGO DI FATTURAZIONE SOLO CON IL PAGAMENTO	
<p>L'ADC, con la Norma di comportamento n. 223 del 2023, ha chiarito che ai fini IVA, le prestazioni di servizi assumono rilevanza IVA in due momenti distinti: (i) quello in cui si realizza il "fatto generatore" e (ii) quello in cui l'imposta diviene "esigibile". Il momento del fatto generatore coincide con l'esecuzione "materiale" della prestazione. È questa la circostanza in cui devono essere riscontrabili i presupposti di applicazione del tributo, che costituiscono la condizione necessaria per condurre all'esigibilità dell'IVA.</p> <p>Quello dell'esigibilità dell'imposta, invece, è il momento in cui l'Erario matura il diritto di pretendere il pagamento del tributo. È questa la fase determinante per l'emissione della fattura.</p> <p>L'esigibilità dell'imposta sui servizi si ha all'atto del pagamento del corrispettivo, salvi i soli criteri in deroga disposti dall'articolo 6, D.P.R. n. 633/1972, in relazione alle fatturazioni anticipate, alle prestazioni gratuite in autoconsumo, periodiche e non, nonché ad alcune operazioni ivi precisate che prevedono il coinvolgimento di un soggetto non residente.</p>	Norma di comportamento n. 223/2023
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA ESTESA A QUALSIASI PERTINENZA	
<p>La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 33629, depositata il 1° dicembre 2023, ha statuito che l'agevolazione prima casa, per espressa disposizione della Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR n. 131/1986, si estende alla pertinenza della prima casa, in virtù della semplice sussistenza del vincolo civilistico di pertinenza, a prescindere dalla classificazione catastale del bene e quindi a prescindere dal fatto che sia censito in catasto unitamente al bene principale.</p> <p>Il caso esaminato aveva ad oggetto una richiesta di accesso all'agevolazione prima casa per un terreno non censito unitamente al bene principale.</p> <p>I giudici di legittimità hanno dapprima rilevato come la limitazione quantitativa prevista dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR n. 131/1986, in base alla quale l'agevolazione spetta, per le pertinenze classificate C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad una per categoria, non comporta una limitazione dell'agevolazione alle categorie catastali indicate, in quanto il beneficio è legato solo all'esistenza del vincolo pertinenziale, come definito dal codice civile (art. 817 c.c.). Quindi, con specifico riguardo al terreno, la possibilità di applicare l'agevolazione prima casa alla pertinenza è fondato sul solo criterio</p>	Corte di Cassazione Ordinanza 33629 depositata il 01.12.2023

fattuale della destinazione concreta della cosa a servizio o a ornamento di un'altra, senza che rilevi la classificazione catastale dell'area, che ha solo rilievo formale.	
CESSIONI INTRA-UE: FATTURE E PAGAMENTI SONO ELEMENTI DI PROVA	
<p>La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 30889 depositata il 6 novembre 2023, ha statuito, in tema di cessioni intracomunitarie, che il regime di non imponibilità IVA è subordinata alla prova, da parte del cedente, che il bene sia stato spedito o trasportato in altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, detto bene abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione. Sono sufficienti a questo fine le fatture accompagnatorie, equiparate ai documenti di trasporto, i pagamenti relativi alle prestazioni in oggetto, effettuati con mezzi tracciabili, le dichiarazioni dei terzi clienti e gli elenchi INTRASTAT.</p> <p>La vicenda trae origine da due avvisi di accertamento per IVA, relativi ai periodi di imposta 2013 e 2014, attinenti a operazioni intracomunitarie, di vendita verso soggetti Ue che, a seguito di verifica, una società non era riuscita a dimostrare come tali. Sia i giudici di prime cure che quelli di seconde erano state favorevoli alla ricorrente. Infatti, la merce era stata venduta franco fabbrica e consegnata ex works allo spedizioniere incaricato dall'acquirente stesso ed era stata ritenuta fornita la prova della effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione sulla base di diversi elementi di prova (fatture accompagnatorie, pagamenti tracciabili, elenchi INTRASTAT, dichiarazioni dei clienti).</p> <p>Col successivo ricorso per Cassazione, l'Agenzia delle entrate aveva ritenuto che gli elementi di prova adottati dalla sentenza impugnata a fondamento della natura intracomunitaria della cessione non sarebbero idonei ad assolvere l'onere della prova. In particolare, ad avviso dell'Agenzia, erano necessari almeno due di tre elementi costituiti dal documento o lettera CMR sottoscritta, dalla polizza di carico o dalla fattura di trasporto emessa dallo spedizioniere, invocandosi, sotto questo profilo, l'applicazione del regolamento di esecuzione (Ue) n. 2018/1912.</p> <p>La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, rilevando che, in caso di vendita con clausola "franco fabbrica", il cedente ha diritto alla non imponibilità IVA ove fornisca la prova documentale rappresentativa della effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione. In particolare, si è ritenuto che questa prova non debba essere data a mezzo di elementi di prova predeterminati, ma possa essere raggiunta anche tramite una prova alternativa ricavata da "fatti secondari", da cui desumere la presenza delle merci in un territorio diverso dallo Stato di residenza. Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto sufficienti, allo scopo, la produzione di fatture accompagnatorie, equiparate ai documenti di trasporto, i pagamenti relativi alle prestazioni in oggetto, effettuati con mezzi tracciabili, le dichiarazioni dei terzi clienti e gli elenchi INTRASTAT, considerati elementi idonei ad accertare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato della merce e l'attribuzione all'acquirente del potere di disporre dei beni come proprietario.</p>	Corte di cassazione, con l'Ordinanza n. 30889 depositata il 6 novembre 2023
SANATORIA SCONTRINI AMMESSA FINO AL 15 DICEMBRE 2023	
<p>C'è tempo fino al 15 dicembre 2023 per regolarizzare le violazioni di omessa o infedele memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi telematici, commesse tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del DL n. 131/2023.</p> <p>Rientrano nella regolarizzazione le violazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • commesse dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023; • anche se già constatate, ma non in data successiva al 31 ottobre 2023, e a condizione che non siano già contestate alla data di perfezionamento del ravvedimento; 	

<p>È possibile ravvedere le sanzioni anche in presenza di PVC, purché la contestazione sia avvenuta entro il 31 ottobre 2023 e riguardi l'omessa certificazione dei corrispettivi nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.</p>	
REGIME DEI FORFETARI: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	
<p>L'Agenzia delle entrate, con la Circolare del 5 dicembre 2023, n. 32/E, ha reso chiarimenti in merito alle modifiche apportate al regime forfetario dalla legge di bilancio 2023. In particolare, l'Agenzia ha esaminato i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) innalzamento del limite dei ricavi e compensi ai fini dell'applicazione del regime che, a partire dal periodo di imposta 2023, passa da 65 mila euro a 85 mila euro; (ii) introduzione di una causa di decadenza immediata dal regime, che si verifica al superamento della soglia di 100 mila euro di ricavi o compensi percepiti. <p>Con riferimento alla nuova causa di fuoriuscita immediata dal regime e ai suoi effetti sulle imposte sui redditi, sull'IVA e sulle ritenute, l'Agenzia ha chiarito che il superamento del limite di 100 mila euro provoca la cessazione del regime forfetario per il periodo di imposta stesso nel quale si verifica detta condizione. Per la verifica del predetto limite è necessario adottare il criterio di cassa. Inoltre, al verificarsi della causa di decadenza, è dovuta l'IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.</p> <p>Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) la fattura che comporta il superamento del limite di 100 mila euro, se emessa contestualmente all'incasso, deve esporre l'IVA a debito; (ii) se l'incasso avviene in un momento successivo all'emissione della fattura, gli obblighi ai fini IVA vanno assolti a partire dal momento in cui il corrispettivo viene incassato; la relativa fattura dovrà inoltre essere integrata, anche se emessa in un momento antecedente all'incasso che causa la fuoriuscita dal regime. <p>L'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che deve essere assoggettata a IVA l'intera operazione che supera la soglia di 100 mila euro, senza possibilità di scindere il corrispettivo oggetto di fatturazione.</p> <p>Diversamente, le operazioni fatturate anteriormente all'incasso oltre soglia rimangono soggette al regime forfetario; di conseguenza, tali operazioni non devono essere indicate nella dichiarazione annuale IVA, nemmeno nel caso in cui il relativo corrispettivo sia stato incassato successivamente alla fuoriuscita dal regime.</p> <p>Il superamento della soglia di 100 mila euro ha effetti anche sull'applicazione delle ritenute d'acconto; in linea generale, i contribuenti forfetari non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta, e non sono tenuti a operare tali ritenute (salvo il caso in cui si tratti di redditi di lavoro dipendente o assimilati). L'Agenzia ha chiarito che, tenuto conto del fatto che per espressa disposizione normativa le ritenute sono operate all'atto del pagamento, le stesse vanno applicate ai compensi percepiti dal professionista che comportano il superamento della soglia e a quelli successivi; diversamente, le ritenute non devono essere operate retroattivamente per i compensi incassati prima del superamento del limite. Per quanto riguarda le operazioni passive, il professionista assume il ruolo di sostituto d'imposta solo a decorrere dal primo pagamento effettuato successivamente al superamento della soglia, anche nel caso in cui la fattura già ricevuta non indichi l'importo della ritenuta.</p>	<p>Circolare AdE n. 32/e</p>
PROROGA DELLA ROTTAMAZIONE-QUATER AL 18.12.2023	
<p>Un emendamento di maggioranza alla legge di conversione del D.L. 145/2023 consentirà di completare i pagamenti delle prime 2 rate della rottamazione-quater entro il 18.12.2023.</p>	

NUOVA VERSIONE DEL PORTALE INCENTIVI.GOV.IT	
<p>È online la nuova versione del portale incentivi.gov.it, il motore di ricerca gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) con il supporto di Invitalia. La nuova versione si pone l'obiettivo di far conoscere i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti di agevolazione attivati in tutta Italia, con l'ausilio del percorso "Scegli l'incentivo adatto a te", agli aspiranti imprenditori, alle imprese, ai professionisti, agli enti, alle istituzioni ed ai cittadini.</p>	

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani